



Ulteriore pronuncia favorevole per gli IdR dalla Corte di Cassazione

[Chiudi](#)

[Stampa](#)

Con propria ordinanza (n.4124/2023) la Corte di Cassazione è tornata sulla questione del precariato degli insegnanti di religione, confermando la linea giurisprudenziale favorevole.

La Suprema Corte, anche richiamando precedenti principi, afferma che:«Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, (...) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato».

La Suprema Corte ribadisce, quindi, che l'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine è la conseguenza della mancata indizione del concorso e/o procedura straordinaria, indispensabili per poter dare attuazione alle assunzioni a tempo indeterminato.

